

COMUNE DI RIVA LIGURE

PIANO COMUNALE

DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE IMMISSIONI SONORE

NORMATIVA INTRODOLTA DALLE LEGGE QUADRO n° 447/95

E DEFINITA DAL DPCM 14/11/97 E DALLA D.G.R. N° 1585 DEL 1999

PROVINCIA DI IMPERIA

Riva Ligure, ottobre 2008

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi:

- dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- dell'art. 6, comma e) e comma h), legge 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" il quale afferma che "Spetta al Comune l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e autorizzazione anche in deroga ai valori limite della zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- dell'art. 6 comma 1, della Legge Regionale n.12 del 20 marzo 1998 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" il quale enuncia che "spetta al Comune autorizzare anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/95 lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal comune stesso";
- dell'art. 13 comma 2 della Legge Regionale n.12 del 20 marzo 1998 e dell'art. 2 della L. 447/95;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 18 dicembre 1998 , avente per oggetto "Indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e di attività temporanee nei regolamenti comunali" sono stati approvati i criteri per l'autorizzazione da parte del Sindaco delle emissioni sonore da parte di attività temporanee qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi"

Art. 2 – Scopo del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce le norme, nell'ambito del territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e/o da attività particolari, come meglio specificato in seguito.

Sono pertanto abolite ed abrogate tutte le ordinanze e le norme incompatibili in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali precedenti all'approvazione del medesimo.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) *attività rumorosa*: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

b) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

Tali attività sono in genere:

1. Cantieri edili
2. Luna Park
3. Manifestazioni musicali

4. Manifestazioni popolari

5. Altre attività con caratteristiche temporanee tra le quali attività agricole ecc.

c) *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti indicati nella pianificazione della zonizzazione acustica comunale.

2. Per le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante compresi i circoli privati in possesso di prescritta autorizzazione nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti acustici di amplificazione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto valgono le disposizioni del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.

Art. 5. - Misure

1. Il rilevamento delle immissioni sonore sarà essere effettuato conformemente a quanto prescritto nell'allegato B del D.P.C.M. 1.3.1991.

2. Il valore limite massimo di immissione verrà misurato in facciata dell'edificio più esposto.

3. La misura del valore per la determinazione del momento di maggior disturbo, dovrà riferirsi ad un tempo e un periodo significativo dell'evento.

4. Per tutte le attività rumorose temporanee svolte all'aperto indicate e normate nel presente regolamento e nell'art.12 della legge L.R. n.12 del 1998, è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non espressamente indicato.

5. E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale per le attività rumorose di strutture turistiche, ricettive e ricreative per il periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre.

Art. 6 – Orario diurno e orario notturno

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di periodo orario/diurno e notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO: dalle ore 07.00 alle ore 22.00

ORARIO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 07.00

Art. 7 – Periodo estivo e invernale

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e invernale, si precisa quanto segue:

PERIODO ESTIVO: dal 01 giugno al 30 settembre.

PERIODO INVERNALE: dal 01 Ottobre al 31 maggio.

TITOLO II – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI (sorgenti temporanee)

Art. 8 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto dell'art.3, lettera b, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

2. Nell'ambito dei cantieri l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.

3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.

5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 9 – Orari delle attività rumorose nei cantieri edili.

1. L'inizio delle attività come definite all'articolo 3, lettera b, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:

a) dal 1 giugno al 30 settembre : 8.00 ÷ 12.30; 15.00 ÷ 19.30.

b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30; 13.30 ÷ 19.00.

2. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata inferiore a cinque giorni e per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti.

Art. 10 – Periodi festivi e notturni

Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M.;

Art. 11 – Emergenze.

Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilita', quali ad esempio l'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo precedente ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, CONCERTI MUSICALI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI (sorgenti temporanee)

Art. 12 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, secondo la definizione di cui all'articolo 3 lettera b, quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità: non superano le 45 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 3 volte a singola settimana.

2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:

- a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 60 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive;
- b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi

Art. 13 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche.

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 12, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

TITOLO IV - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI (sorgenti fisse)

Art. 14 - Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 comma 2, lettere c, d, e (discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ed attività produttive ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi). Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 3 comma b del presente regolamento e, in generale, per il rilascio di:

- titolo edilizio relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive o commerciali

Art. 15 – Limiti di rumore.

1. All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 14, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

2. All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 16, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

Art. 16 – Procedimenti autorizzativi

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune sarà subordinato al preventivo parere ARPAL previa redazione di una Relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività, e le eventuali misure necessarie da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici assoluti di zona e differenziali all'interno degli ambienti abitativi. Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. Liguria n° 534 del 28/5/1999.

TITOLO V - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.

Art. 17 – Procedimenti amministrativi

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo quali cantieri edili, stradali ed assimilabili anche in deroga ai valori limiti di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h della stessa legge.

2. Il rilascio dell'autorizzazione per i cantieri di cui all'art. 3 comma b avviene con le seguenti modalità:

a) cantieri con durata inferiore a 31 giorni o itineranti:

a1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presenta dei lavori sia inferiore a 31 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;

a2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

a3) la domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato A;

a4) trascorsi 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

b) cantieri con durata superiore a 31 giorni:

b1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia superiore ai 31 giorni lavorativi deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato;

b2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

b3) la domanda di autorizzazione dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato C;

b4) l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune sentito eventualmente il parere dell'ARPAL;

b5) trascorsi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

c) manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, concerti musicali, luna park ed assimilabili

c1) la domanda di autorizzazione dovrà essere compilata secondo lo schema di cui agli allegati B e C;

c2) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 447 del 1995. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui la presente regolamento;

c3) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica da allegarsi alla domanda cui alla lettera a) e redatta secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. Liguria n° 534 del 28/5/1999;

3. Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, sentita l'ARPAL, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

4. Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui agli artt. 9 e 13 a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o nelle zone di classe I della "zonizzazione acustica";

5. Chiunque intende svolgere nel territorio comunale attività di cui al precedente articolo 12 nel rispetto del limite e degli orari indicati nel precedente art. 13 deve darne comunicazione 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al Comune il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo;

6. Ogni qualvolta, su indicazioni dell'ARPAL, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo

TITOLO VI - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 18 - Procedimenti Amministrativi

1. L'esercizio di altre attività rumorose a carattere temporaneo, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento, anche in deroga ai valori limiti di cui all'articolo 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

2. Le attività in questione devono comunque rispettare i criteri per la limitazione delle immissioni sonore, per la salvaguardia delle salute pubblica. L'attivazione delle relative fonti rumorose in genere dovrà svolgersi nelle fasce orarie di cui agli art. 9. ed essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'art. 3.

3. Gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub, pizzerie, paninoteche, ecc.) e le strutture turistico-ricettive (alberghi, pensioni, stabilimenti stagionali, ecc.) che intendano svolgere all'interno della loro struttura attività di tipo musicale o di intrattenimento quali piano bar, concertini con musica dal vivo o riprodotta, serate danzanti, ecc., a supporto di quella principale licenziata, durante il periodo di riferimento notturno e con caratteristiche temporanee di tipo stagionale o ripetitivo, dovranno produrre una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici assoluti di zona e differenziali all'interno degli ambienti abitativi. Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. Liguria n° 534 del 28/5/1999.

4. Sarà facoltà dell'amministrazione comunale concedere o meno la deroga richiesta in relazione alla localizzazione dell'attività, all'impatto acustico provocato sui ricettori maggiormente esposti, alla possibilità di effettuare interventi per ridurre la rumorosità.

5. Potranno inoltre essere imposte limitazioni sull'orario di svolgimento dell'attività e sul calendario proposto, tenuto conto che il numero massimo di giornate derogabili nell'arco di un anno è pari a 10; l'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la priorità di dette deroghe in funzione dello svolgimento di proprie manifestazioni.

6. Le attività svolte all'esterno di cui al comma 3 devono ottenere le autorizzazioni di cui all'art. 14 comma C.

TITOLO VII - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 19 - Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A.L. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Art. 20 – Contenimento e abbattimento

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento da conseguire con gli interventi di cui al periodo precedente saranno stabiliti negli eventuali Piani di Risanamento Acustico.

2. Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:

- a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
- e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- f) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 21 – Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

1. Macchine agricole e/o da giardino

Nelle zone A, B e C e relative sottozone individuate dal vigente PRG l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba, trattori ed altre simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente. Nelle

restanti zone l'impiego di tali attrezzature è consentito nelle modalità di cui all'art. 9.

2. Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'Allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997, la normativa UNI 8199, in quanto compatibile, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3. Cannoncini per uso agricolo

a) l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 m. dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti, ed è in ogni caso vietato durante il periodo notturno.

b) sono autorizzate in deroga le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche;

4. Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 22 – Autolavaggi

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 22,00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge;

2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a 100 m., per le attività automatiche di lavaggio già in essere purchè l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.

Art. 23 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nelle zone I e II così come individuate nella "Zonizzazione acustica" del Territorio comunale;

2. La disposizione di cui la comma precedente non si applica alla pubblicità elettorale.

TITOLO IX - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Ordinanze.

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il

Sindaco può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Sindaco può inoltre disporre, con propria ordinanza:

- a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

Art. 25 – Diffida e revoca di autorizzazione

1. In caso che l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti autorizzati il Comune può emettere una nota di diffida alla ditta, o attività, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per riportare immediatamente il livello dell'immissione sonora entro i limiti previsti dal presente regolamento, presentando una relazione sulle cause del superamento del valore limite e i provvedimenti presi per la sua eliminazione.

2. Se da un successivo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti dal presente regolamento, il Servizio Ambiente automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora.

3. Nel caso entro il termine fissato dalla diffida la ditta non abbia inviato alcuna comunicazione, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora. In ogni caso si applicano comunque le sanzioni amministrative di cui all'art. 26.

Art. 26 – Immediata cessazione

In caso che l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona in mancanza della necessaria autorizzazione, il Comune provvede, tramite gli uffici preposti, ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

Art. 27 - Sanzioni

1. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo sanzionato da legge dello Stato o della Regione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 512 a € 1032 ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Comunale competente.

2. La violazione delle prescrizioni del presente regolamento comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata per l'attività principale, per il periodo di tempo non superiore a tre mesi e, comunque, fino al termine fissato con l'ordinanza emanata ai sensi dei precedenti artt. 24, 25 e 26 per l'adeguamento ai limiti fissati dalla vigente normativa.

3. La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui al precedente art. 24 può comportare la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

4. Sono comunque previste le sanzioni presenti nella normativa vigente per le materie sopracitate ed in particolar modo quelle previste dall'art.10 della legge 447 del 1995 e dall'art.15 della L.R. 12 del 1998 e s.m.i.

5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di igiene.

Art. 28 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa

riferimento alla normativa nazionale vigente.

2. L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata all'ARPAL. il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale.

3. I controlli potranno essere effettuati senza preavviso al responsabile dell'attività rumorosa in qualsiasi orario della giornata (0-24)

Art. 29 - Spese relative a pareri tecnici

1. Qualora, per il rilascio di autorizzazioni in deroga per attività temporanee o manifestazioni oppure di autorizzazioni per il rilascio di Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività o altro titolo edilizio abilitativo, sia necessario per l'Amministrazione sostenere costi, derivanti da rilascio di pareri tecnici, attività di controllo e monitoraggio di enti terzi, gli stessi saranno a carico del richiedente l'autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla verifica dell'avvenuto pagamento delle spese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni (sia autorizzazioni in deroga per attività temporanee o manifestazioni oppure autorizzazioni per il rilascio di Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività o altro titolo edilizio abilitativo) il richiedente dovrà apporre una marca da bollo da Euro 10,33.

Art. 30 – Norma finale.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni della Legge regionale n° 12 del 1998.

Art. 31 – Termini di applicazione del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 32 – Norma transitoria

Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento tutti i responsabili di attività temporanee rumorose così come definite nel regolamento devono adeguarsi ai limiti previsti con le procedure di silenzio assenso o di autocertificazione e devono rispettare gli orari consentiti previsti nel regolamento stesso.

Per le attività per cui è necessaria esplicita autorizzazione il Regolamento è invece immediatamente operativo.